

Circolare DG N.158 /1984 - D.C. V N. 18/1984

Prot. N. 2247 (56) 71.32

**OGGETTO: DM 1.8.1984 n. 2134 (56) 71.32 concernente Norme regolamentari integrative e modificative alle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con D.M. 16.6.1964 n. 1541/0610.
Velocità massime ed intervalli minimi tra i veicoli.**

Con il DM 1 agosto 1984 n. 2134 (56) 71.32, che si acclude in copia, su conforme parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri, sono state approvate, ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753, alcune Norme regolamentari integrative e modificative alle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune ad attacchi fissi di cui al DM 16.6.1964 n. 1541/0610 e successive modificazioni, onde tener conto dello stato attuale della tecnica costruttiva ed anche allo scopo di raggiungere condizioni di uniformità con la normativa internazionale.

In particolare le nuove norme regolamentari sostituiscono il paragrafo e) “Velocità ed intervallo minimo tra i veicoli” Capo 3° delle citate Prescrizioni Tecniche Speciali nel testo già modificato con i DD MM 15.11.1966 n. 2776 e 26.8.1975 n. 8745.

Tali norme, nel quadro dei criteri sopra indicati, prevedono: la riduzione del distanziamento minimo consentito tra i veicoli per gli impianti destinati al trasporto in salita di soli viaggiatori con gli sci ai piedi; le prescrizioni per gli impianti con seggiole triposto, sino ad ora emanate con semplice circolare; la limitazione del numero massimo di viaggiatori in linea, onde assicurare che le eventuali operazioni di soccorso possano svolgersi in un tempo ragionevolmente limitato, che soddisfi le preminenti esigenze di sicurezza.

Si precisa che le norme di cui all'unito decreto, ove più restrittive di quelle preesistenti, si applicano unicamente agli impianti di nuova costruzione od in caso di radicali trasformazioni.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei progettisti, costruttori ed esercenti.

IL DIRETTORE GENERALE